

Scheda di Prodotto

Assicurazione per la Responsabilità Civile per Strutture Sanitarie Private e Personale non dipendente



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	<p>La polizza per la Responsabilità Civile (RCT) e la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) di Strutture Ospedaliere Private connotate dalla presenza di posti letto per la degenza diurna e notturna e dove vengono svolte attività chirurgiche.</p> <p>La polizza è su base "Claims Made" e garantisce una copertura assicurativa ai dipendenti della struttura e anche di coloro che prestano la propria attività come liberi professionisti e/o personale convenzionato.</p>
LE COPERTURE DELLA POLIZZA	<ul style="list-style-type: none"> • RCT: la polizza tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose od animali) da lui stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività aziendale specificata in Polizza, comprese le attività complementari ed accessorie. • RCO: l'assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per: <ol style="list-style-type: none"> a) infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; b) danni per morte dei Prestatori di Lavoro e/o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. <p>In tal caso è presente una franchigia pari ad € 2.500,00 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì le malattie professionali, riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistratura. Entrambe le assicurazioni, RCT e RCO, coprono l'assicurato in caso di azioni di rivalsa da parte dell'I.N.P.S. o da Enti similari.</p> <p>La garanzia è estesa alla responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di Committente, alla responsabilità in capo all'Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani e speciali, o derivanti dalla distribuzione, somministrazione di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi e dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.</p>
COPERTURA TERRITORIALE	<p>L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte valere in Italia e originate da fatti accaduti in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.</p>
DURATA E FORMULA "CLAIM MADE"	<p>La polizza dura 12 mesi senza tacito rinnovo. L'Assicurato è tenuto indenne anche per fatti accaduti in epoca anteriore alla stipulazione della polizza (entro il periodo di retroattività prescelto) purché notificati nel periodo di vigenza della polizza.</p>
VERTENZE E SPESE LEGALI	<p>La assicurazione assume, fino a quando ne ha interesse, le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro entro il limite del 25% del Massimale, designando legali e tecnici di fiducia.</p>
RETROATTIVITÀ	<p>L'assicurato può richiedere un periodo di retroattività che va da zero a 5 anni. Si valutano anche richieste di retroattività illimitata.</p>
QUOTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO	<p>Per una corretta quotazione del premio è necessario compilare dettagliatamente il modulo di proposta, allegando allo stesso una statistica sinistri in formato Excel relativa agli ultimi 10 anni di attività, nonché copia del mandato d'incarico conferito dal Proponente/Assicurando.</p>
MASSIMALE	<p>È la somma massima complessiva che l'assicurazione è tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interesse e spese per sinistro e per l'insieme dei sinistri pertinenti a uno stesso periodo assicurativo. Il massimale è stabilito in scheda di Polizza, e può variare in base alle esigenze, alle dimensioni e alle attività svolte dalla struttura assicurata</p>
LIMITI DI INDENNIZZO (sottolimiti)	<p>È la somma massima, per specifica circostanza, indicata nelle condizioni di polizza che l'assicurazione è tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese. I limiti di indennizzo per tipologia di sinistro, per periodo di assicurazione e per importo sono elencati nelle "Tabelle Massimale – Limiti di Indennizzo – Premio".</p>
FRANCHIGIA/SIR	<p>Il prodotto può prevedere in relazione alle necessità del Assicurato una Franchigia, una Franchigia Aggregata oppure una Self Insured Retention (SIR).</p>
FRANCHIGIA	<p>La franchigia è l'importo prestabilito che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo liquidato.</p>
FRANCHIGIA AGGREGATA	<p>La franchigia aggregata è l'importo prestabilito sino alla concorrenza del quale rimane a carico dell'Assicurato il pagamento di tutti i danni liquidati rientranti in un periodo di assicurazione.</p>
SIR/ SELF INSURED RETENTION	<p>Self Insured Retention SIR è l'importo che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. L'Impresa non risponde per indennizzi che rientrino interamente in tale importo per i quali non procede all'apertura della posizione di sinistro né alla relativa gestione; per indennizzi che invece superino tale importo risponde, nel limite del Massimale convenuto, per il solo importo eccedente.</p>

Il presente documento ha solo funzioni divulgative; prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo.